

REPUBBLICA ITALIANA

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO

Atto in forma pubblica amministrativa, redatto in modalità elettronica ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016.

Convenzione ex art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1 comma 499 Legge n.208/2015 per l'affidamento dei servizi di pulizia immobili ad uso uffici e aree verdi e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto Ministeriale del MITE n. 51 del 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni ed Enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 2 - Territorio delle Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 9573928F4E.

Importo contrattuale: Euro 30.000.000,00. = (oneri per la sicurezza compresi) oltre I.V.A.

L'anno duemilaventicinque, il giorno dieci del mese di dicembre in Milano, nel Palazzo della Città metropolitana, Via Vivaio n. 1, avanti a me, Dott. Antonio Sebastiano Purcaro, Segretario Generale della Città metropolitana di Milano, Ufficiale Rogante ai sensi dell'art. 97 - comma 4 - lett. c - T.U. del 18 agosto 2000, n. 267 - sono presenti:

a) la Dott.ssa Liana Bavaro, nata a Pratola Serra (AV) il giorno [REDACTED]
[REDACTED], nella sua qualità di Direttrice del Dipartimento Appalti e contratti, settore con funzione di Soggetto Aggregatore, in rappresentanza della Città metropolitana di Milano, con sede legale in Milano, e domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Vivaio n. 1, CAP. 20122, pec:
protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it - Codice Fiscale e Partita IVA

08911820960, ai sensi dell'art. 107 - comma 3 - lett. c. - T.U. del 18 agosto

2000 n. 267;

b) la Dott.ssa Gloria Querini nata a Gorizia (GO) il giorno [REDACTED]

(Codice Fiscale [REDACTED]), nella sua qualità di Legale

Rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione della ditta

“EURO&PROMOS FM S.p.A” con sede a Udine (UD), via Antonio Zanussi

n. 11/13 CAP 33100 Codice Fiscale e Partita IVA 02458660301, come risulta

dal “Documento di verifica di autocertificazione” n. P V9134313 del 28

ottobre 2025 della Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura

di PORDENONE - UDINE, acquisito dal sito di InfoCamere, denominato

“VerifichePA”, documento che le parti mi dispensano dall'allegare al presente

contratto.

Della personale identità di detti comparenti sono certo, tramite conoscenza

diretta per la Dott.ssa Liana Bavarro e tramite Carta d'Identità n. [REDACTED]

rilasciata dal Comune di Tricesimo (UD) il giorno 15 giugno 2023

relativamente alla Dott.ssa Gloria Querini, d'ora innanzi chiamata, per brevità,

anche solo Fornitore.

Non sono presenti testimoni non sussistendone la necessità ai sensi dell'art.

48 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, testo vigente.

PREMESSO CHE

a) la Città metropolitana di Milano è iscritta nell'elenco dei Soggetti Aggregatori

ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/2014 convertito in L. 89/2014 come da

ultimo indicato nella delibera ANAC n. 643 del 22/09/2021;

b) ai sensi dell'art. 1 comma 499 della Legge n. 208/2015 “i soggetti aggregatori

di cui al presente comma possono stipulare, per gli ambiti territoriali di competenza,

le convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999 n. 488 e s.m.i. L'ambito territoriale di competenza dei soggetti di cui al presente comma coincide con la regione di riferimento esclusivamente per le categorie merceologiche e le soglie individuate con il d.p.c.m. di cui al comma 3";

c) con D.P.C.M. dell'11 luglio 2018 sono state individuate le categorie merceologiche e le soglie al superamento delle quali le amministrazioni statali e regionali, gli enti del SSN, nonché gli enti locali, devono ricorrere a Consip o ad altro Soggetto Aggregatore;

d) la Città metropolitana di Milano, in attuazione di quanto sopra e nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha espletato una gara a procedura aperta, indetta con Determinazione Dirigenziale R.G. n. 9515/2022 del 23 dicembre 2022 del Direttore *ad interim* del Settore Appalti e Contratti, da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economica più vantaggiosa, suddivisa in 4 (quattro) Lotti territoriali, finalizzata alla stipula di una Convenzione ex art. 26 L. 488/99 e art. 1, comma 499, L. 208/2015, per ciascun lotto, avente ad oggetto l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili ad uso uffici e di pulizia delle aree verdi e prestazioni accessorie, a ridotto impatto ambientale conformi al D.M. del MITE n. 51 del 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia.

e) il Bando di gara è stato pubblicato sulla G.U.U.E. in data 30/12/2022 GU/S 252–733582–2022–IT e sulla G.U.R.I. in data 04/01/2023 (5^a Serie Speciale n. 2) nonché con le altre modalità previste dalla normativa vigente in materia;

f) nel suddetto bando di gara è stato indicato, ai sensi dell'art. 35, comma 4, del D.lgs. n. 50/2016, che il valore complessivo massimo stimato della

Convenzione per il Lotto 2 è pari ad Euro 40.000.000,00. = IVA esclusa, di cui Euro 30.000.000,00. = quale importo a base di gara della Convenzione, comprensivo degli eventuali oneri per la sicurezza, ed Euro 10.000.000,00. = quale importo dell'eventuale estensione contrattuale;

g) con Determinazione dirigenziale della Direttrice del Dipartimento Appalti e contratti R.G. n. 1121/2023 del 13/02/2023 sono stati parzialmente rettificati il bando e i documenti di gara ed è stato altresì posticipato il termine di presentazione delle offerte;

h) l'avviso di rettifica è stato pubblicato con le stesse modalità del bando di gara sulla G.U.U.E. S/40 -119122-2023 - IT del 24/02/2023 e sulla G.U.R.I. 5^a Serie Speciale n. 25 del 01/03/2023 e nelle altre forme previste dalla normativa vigente in materia;

i) con Determinazione dirigenziale della Direttrice del Dipartimento Appalti e contratti R.G. n. 8800/2025 del 13/10/2025 è stata approvata la proposta di aggiudicazione ai sensi dell'art. 33, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ed è stata aggiudicata con efficacia ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, dato l'esito regolare dei controlli attivati nei confronti dell'operatore economico proposto aggiudicatario sul possesso dei requisiti di cui all'art. 80 e ss. del D.lgs. n. 50/2016 (prot. n. 0177407/2025), la procedura aperta per l'affidamento dei servizi di pulizia immobili ad uso uffici e aree verdi e prestazioni accessorie a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto Ministeriale del MITE n. 51 del 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni ed

Enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 2 – Territori delle Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 9573928F4E, alla società “EURO&PROMOS FM S.p.A” con sede a Udine (UD), via Antonio

Zanussi n. 11/13 CAP 33100 Codice Fiscale e Partita IVA 02458660301 per un importo complessivo di Euro 30.000.000,00.= (IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi), che avrà una durata di 36 (trentasei) mesi decorrenti dalla data di sottoscrizione;

l) il Fornitore di cui in epigrafe è risultato aggiudicatario del Lotto 2 – Territori delle Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona - CIG 9573928F4E e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad erogare il Servizio richiesto oggetto della presente Convenzione ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti, gli Ordinativi di Fornitura emessi dalle Amministrazioni Contraenti come definiti nel seguito;

m) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula della presente Convenzione che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la cauzione definitiva e la polizza assicurativa;

n) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra le Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura in breve (OPF) secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento; l'esatto importo della fornitura richiesta, la data ed il luogo di esecuzione sono stabiliti nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;

p) in data 15 ottobre 2025, con nota Protocollo n. 0187766/2025, si è proceduto alla comunicazione di cui all'art. 76, comma 5, lett. a) del D.lgs. n. 50/2016 ed è stato rispettato il termine, di cui all'art. 32, comma 9 del D.lgs. n. 50/2016;

o) sono stati assolti gli obblighi di pubblicazione, di cui all'art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016 ed all'art. 37 del D.lgs. n. 33/2013 (atti n. 0223619/2025);

q) in data 28 ottobre 2025 è stato verificato sul portale della Banca Dati Nazionale Antimafia che l'impresa "EURO&PROMOS FM S.p.A." è iscritta nell'elenco (acquisito al Protocollo della Città metropolitana di Milano con il n. 0196008/2025) di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa , di cui all'art. 1, comma 52 della Legge 190/2012, che, ai sensi dell'art. 1, comma 52-bis della medesima legge, tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attivita' diverse da quelle per le quali essa e' stata disposta.

r) tutte le spese, le imposte e le tasse conseguenza di quest'atto, sono liquidate a carico del Fornitore per Euro 46.859,47.= ed il relativo pagamento è stato effettuato, come risulta dalle reversali d'incasso nn. 18414/2025 e 18415/2025 del 1° dicembre 2025, restando a carico della Stazione Appaltante la certificazione delle spese sostenute;

s) in riferimento al divieto previsto dall'art. 53, comma 16 - ter del D.lgs. n. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42 della Legge n. 190/2012, la ditta ha dichiarato con nota trasmessa via pec, ed acquisita dalla Città metropolitana di Milano con Protocollo n. 203813/2025 del 07/11/2025, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autorizzativi o negoziali per conto della Provincia di Milano (ora Città metropolitana di Milano), per il triennio successivo alla cessazione del rapporto;

t) l'obbligo del Fornitore di prestare il relativo servizio sussiste fino alla concorrenza dell'importo massimo spendibile indicato nel disciplinare di gara, secondo le modalità e i termini disciplinati dalla presente Convenzione e da tutta

la documentazione di gara, nonché in riferimento ai prezzi di aggiudicazione;

u) dalla presente Convenzione non derivano obbligazioni in capo al Soggetto Aggregatore (SA) nei confronti del Fornitore, considerato che la stessa individua i soggetti legittimati ad aderirvi, disciplina il relativo iter di adesione, nonché le condizioni generali dei contratti che verranno conclusi dalle singole Amministrazioni Contraenti con l'emissione degli Ordinativi Principali di Fornitura (in breve OPF);

v) resta espressamente inteso che Città metropolitana di Milano non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per atti o attività delle Amministrazioni Contraenti; parimenti, ciascuna Amministrazione Contraente potrà essere considerata responsabile unicamente e limitatamente per le obbligazioni nascenti dagli Ordinativi di Fornitura da ciascuno degli stessi emessi;

w) la presente Convenzione, compresi i relativi Allegati, viene sottoscritta dalle parti con firma digitale ai sensi del D.lgs. n. 82/2005.

z) ai fini del rispetto dell'art.10 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, sono state acquisite agli atti n. 203813/2025 le dichiarazioni rese dalla società contraente in ordine al Titolare effettivo ed in ordine all'assenza di conflitto di interessi e di incompatibilità;

Tutto ciò premesso, le parti

STIPULANO E CONVENGONO QUANTO SEGUE:

1) Le premesse, gli atti e i documenti, sia quelli allegati che quelli dal presente atto richiamati e non materialmente allegati, nonché l'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica, il Capitolato Tecnico e il Disciplinare di gara e i loro relativi allegati, formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

2) La Città metropolitana di Milano affida al qui presente ed accettante Fornitore, sempre a nome e per conto della società rappresentata

LA CONVENZIONE

ai sensi dell'art. 26 Legge n. 488/1999 e art.1, comma 499, Legge n. 208/2015, per l'affidamento dei servizi di pulizia degli immobili ad uso uffici e delle aree verdi e prestazioni accessorie, a ridotto impatto ambientale conformi al Decreto Ministeriale del MITE n. 51 del 29/01/2021 e s.m.i. presso i siti in uso a qualsiasi titolo alle Amministrazioni ed enti non sanitari presenti sul territorio della Regione Lombardia: Lotto 2 – Territori delle Province di Pavia, Lodi, Mantova e Cremona – CIG 9573928F4E, alla società EURO&PROMOS FM S.p.A. con sede a Udine (UD), via Antonio Zanussi n.11/13 CAP 33100 Codice Fiscale e Partita IVA 02458660301, da eseguirsi in conformità alla presente Convenzione, al Capitolato Tecnico e relative Appendici, all'Elenco dei Prezzi e dei Corrispettivi dei servizi, alla Determinazione dirigenziale R.G. n. 8800/2025, all'Offerta tecnica ed all'Offerta economica e relativi allegati, documenti tutti che le parti contraenti dichiarano di ben conoscere e di accettare in ogni loro parte.

Tutti i suddetti documenti rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. Per tutto quanto non espressamente previsto nella documentazione sopra esposta e nel D.lgs. n. 50/2016, alla stipula del presente contratto si applicano le disposizioni del Codice civile;

3) L'importo complessivo della presente Convenzione ammonta ad Euro 30.000.000,00. = (diconsi Euro trentamiloni e centesimi zero) IVA esclusa ed oneri per la sicurezza inclusi.

Articolo 1. Norme regolatrici

1) L'esecuzione del Servizio oggetto della presente Convenzione e dei singoli Contratti di Fornitura è regolata: (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi Allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale della Convenzione; (ii) dalle disposizioni di cui al D.lgs. n. 50/2016; (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità delle Amministrazioni Contraenti; (iv) dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.

2) La presente Convenzione definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima; infatti, essa rappresenta le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati dalle singole Amministrazioni Contraenti ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali specificheranno l'Importo della Fornitura oggetto di ciascun Contratto di Fornitura. In particolare, la Convenzione non vincola in alcun modo le Amministrazioni, né tantomeno la Città metropolitana di Milano, all'acquisto di quantitativi minimi, bensì dà origine unicamente ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale stabilito, di cui al successivo articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura deliberati dalle Amministrazioni che utilizzano la presente Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia.

3) Le clausole della Convenzione e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Fornitore, quest'ultimo rinuncia a promuovere azione o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

4) Nel caso in cui dovessero sopravvenire provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nella Convenzione e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con la Convenzione e/o con i Contratti di Fornitura, Città metropolitana di Milano e/o le Amministrazioni Contraenti da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione materialmente allegati alla stessa sono: **l'Allegato “A” (Capitolato Tecnico e Appendici n. 7 e 8), l'Allegato “B”** (indice dell'Offerta Tecnica e l'Offerta Economica conservate integralmente in atti n.223714/2025), **l'Allegato “C”** (Elenco dei prezzi e dei Corrispettivi dei servizi” a seguito di ribasso offerto dall'aggiudicatario).

Articolo 2. Definizioni

1) Nell'ambito della presente Convenzione si intende per:

AMMINISTRAZIONE RICHIEDENTE: La Pubblica Amministrazione che manifesta la propria intenzione di utilizzare la Convenzione nel periodo della sua

validità ed efficacia; tale intenzione è manifestata mediante l'emissione di una Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF) tesa ad ottenere la predisposizione da parte del Fornitore del Piano Dettagliato delle Attività (PDA). Sono pertanto da intendersi come Amministrazioni ed Enti non sanitari Richiedenti tutte le Amministrazioni Pubbliche definite dall'art. 1 comma 2 del D.lgs. n. 165/2001, presenti sul territorio della Regione Lombardia che a vario titolo abbiano in uso immobili a uso uffici e aree verdi.

AMMINISTRAZIONE CONTRAENTE: La Pubblica Amministrazione che, a seguito dell'approvazione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), utilizza la Convenzione nel periodo della sua validità ed efficacia, richiedendo i servizi indicati nel Capitolato Tecnico mediante l'emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura e/o di Atti Aggiuntivi all'Ordinativo Principale di Fornitura.

AREA OMOGENEA: Parti di immobili che, ai fini del Servizio di Pulizia, necessitano delle medesime attività e frequenze (es. uffici di rappresentanza, uffici, servizi igienici, sale polifunzionali, ecc).

ATTIVITÀ ORDINARIE: Quelle attività, relative ai servizi operativi, programmabili ed eseguibili con determinate periodicità e frequenza.

ATTIVITA INTEGRATIVE: Quelle attività che consentono di aumentare la frequenza delle attività ordinarie, sempre programmabili ed eseguibili con determinate periodicità e frequenze.

ATTIVITA AGGIUNTIVE: Attività specifiche, relative ai Servizi Operativi e non comprese tra le Attività Ordinarie, che possono essere programmate ed eseguite con una determinata periodicità e frequenza.

ATTIVITA' A RICHIESTA: Attività specifiche non programmabili, relative ai servizi operativi, che possono essere richieste in caso di necessità al verificarsi di

un particolare evento.

ATTO AGGIUNTIVO DELL'ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA

(AA-OPF): Documento con il quale le Amministrazioni integrano/modificano l'Ordinativo Principale di Fornitura integrando/modificando le condizioni previste nelle diverse sezioni del Piano Dettagliato delle Attività e/o nel Verbale di Consegnna (Rif. Appendice 3 al Capitolato Tecnico).

CANONE: Corrispettivo economico con cui sono compensate le attività ordinarie, integrative e aggiuntive dei Servizi. L'importo del canone mensile è determinato in funzione dei prezzi come risultanti dai ribassi offerti in sede di gara dal Fornitore.

CITTA' METROPOLITANA DI MILANO o SOGGETTO AGGREGATORE:

La Città Metropolitana di Milano rappresenta l'Ente al quale, ai sensi dell'art. 9 comma 2 del D.L. 66/14, convertito in L. 89/2014, spetta la conclusione delle Convenzioni per l'acquisto di beni e servizi di cui all'art. 26, legge 23 dicembre 1999, n. 488 e s.m.i., nonché la realizzazione e la gestione del sistema di controllo e verifica dell'esecuzione delle Convenzioni medesime.

CONTRATTO DI FORNITURA: L'Atto stipulato dalle Amministrazioni con il Fornitore mediante l'Ordinativo Principale di Fornitura - compresi i relativi eventuali Atti Aggiuntivi e/o Ordini di Attività - che recepisce l'insieme delle prescrizioni e condizioni fissate nella Convenzione e relativi Allegati. L'insieme delle prescrizioni e delle condizioni disciplinate nella Convenzione e nei suoi Allegati ed Appendici, in particolare nell'Ordinativo di Fornitura e negli eventuali Atti Aggiuntivi all'Ordinativo di Fornitura, che costituiscono i documenti contrattuali di riferimento che formalizzano l'accordo tra le Amministrazioni e il Fornitore.

CONVENZIONE: Il contratto stipulato tra la Città Metropolitana di Milano e il Fornitore, compresi tutti i suoi allegati, nonché i documenti ivi richiamati.

CORRISPETTIVO EXTRA CANONE: Corrispettivo economico con cui sono compensati le Attività a Richiesta e comunque tutte le attività non comprese tra le Attività Ordinarie, Attività Integrative ed Attività Aggiuntive.

FORNITORE: L'Impresa o il Consorzio di Imprese o il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, aggiudicatario di uno dei Lotti in cui è suddivisa la gara, che stipula la Convenzione con il Soggetto Aggregatore e si obbliga a prestare, in favore delle Amministrazioni *Richiedenti*, le attività conseguenti alle singole Richieste Preliminari di Fornitura, nonché, in favore delle Amministrazioni *Contraenti*, i servizi conseguenti ai singoli Ordinativi Principali di Fornitura emessi.

GESTORE DEL SERVIZIO: La persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile nei confronti della singola Amministrazione della gestione di tutti gli aspetti del Contratto di Fornitura inerenti lo svolgimento delle attività previste nell'Ordinativo Principale di Fornitura, negli eventuali Atti Aggiuntivi e negli Ordini di Attività. Tale figura è descritta al Paragrafo 3.1. del Capitolato Tecnico.

IMPORTO A CONSUMO (ICS): Importo destinato alla copertura finanziaria di tutte le Attività a Richiesta.

ORDINE DI ATTIVITA' (ODA): Documento con il quale l'Amministrazione richiede/autorizza una specifica Attività a Richiesta la cui esecuzione è remunerata con un corrispettivo Extra Canone (Rif. Appendice 4 al Capitolato Tecnico).

ORDINATIVO PRINCIPALE DI FORNITURA (OPF): Il documento,

corrispondente al modello di cui all'Appendice 2 del Capitolato Tecnico, con il quale le Amministrazioni, attraverso le modalità descritte al Capitolo 2 del Capitolato stesso, ordinano i Servizi Operativi, in conformità a quanto previsto nel Piano Dettagliato delle Attività (PDA) ed alle condizioni economiche e tecnico-prestazionali di cui rispettivamente all'Offerta Economica ed all'Offerta Tecnica.

PIANO DETTAGLIATO DELLE ATTIVITA' (PDA): Documento redatto dal Fornitore a seguito del sopralluogo, necessario per la definizione tecnica, economica e gestionale dei servizi. Il Piano Dettagliato delle Attività, suddiviso in apposite sezioni, descrive i servizi ordinati. Una volta approvato dall'Amministrazione, tale documento diventa parte integrante dell'Ordinativo Principale di Fornitura.

PROGRAMMA OPERATIVO DELLA ATTIVITA': Programma bimestrale, su base giornaliera, con la pianificazione, anche in forma grafica, di tutte le singole attività da eseguire nel periodo di riferimento (Rif. Paragrafo 5.1.1 del Capitolato).

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (RUP): nominato ai sensi dell'art. 31 comma 1 del D.lgs. n. 50/2016, dall'Amministrazione richiedente. La Città metropolitana di Milano in qualità di soggetto aggregatore ha nominato un Responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 31 comma 14 del D.lgs. n. 50/16 per l'espletamento della procedura di affidamento e per la gestione della presente Convenzione.

RESPONSABILE DEL SERVIZIO: La persona fisica, nominata dal Fornitore, quale referente responsabile della Convenzione in oggetto nei confronti del Soggetto Aggregatore e di tutte le Amministrazioni. Al Responsabile del Servizio

è delegata la funzione di supervisione e coordinamento delle attività descritte al Paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

RESPONSABILE DELLA QUALITA': La persona fisica, nominata dal Fornitore, responsabile del sistema di gestione della qualità dei servizi resi. Tale figura è meglio descritta al Paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico.

RICHIESTA PRELIMINARE DI FORNITURA (RPF): Il documento che le singole Amministrazioni Richiedenti inviano al fornitore ai fini della predisposizione da parte di quest'ultimo del Piano Dettagliato della Attività, necessario ai fini dell'eventuale emissione dell'Ordinativo Principale di Fornitura sulla base del quale le medesime Amministrazioni decidono se emettere o meno l'Ordinativo di Fornitura. Il modello di Richiesta Preliminare di Fornitura è contenuto nell'Appendice 1 dell'allegato Capitolato Tecnico.

SERVIZI AGGIUNTIVI: Ulteriori Servizi operativi ordinabili dalle Amministrazioni rispetto ai Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale, come descritti al Capitolo 7 del Capitolato.

SERVIZI GESTIONALI: Insieme di attività trasversali ai Servizi Operativi, volte alla corretta erogazione, ottimizzazione e controllo dei servizi stessi, come descritti al Capitolo 5 del Capitolato.

SERVIZI OPERATIVI: Tutti i servizi compresi tra i Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale e i Servizi Aggiuntivi.

SET MINIMO DI SERVIZI: Configurazione minima di servizi che l'Amministrazione deve necessariamente ordinare per poter accedere alla Convenzione ed emettere l'Ordinativo Principale di Fornitura.

SITO: il profilo del committente, nonché lo spazio web indicato dall'Ente sul sito www.acquistinretepa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le

informazioni e la modulistica relativa alla presente Convenzione al fine dell'adesione.

SUPERFICIE NETTA: Per gli ambienti interni la superficie netta coincide con la superficie calpestabile e si misura al netto delle murature esterne e al netto delle pareti divisorie interne. Per gli ambienti esterni la superficie netta coincide con la superficie calpestabile di logge, balconi, terrazzi e altri spazi pavimentati.

SUPERVISORE: È individuato dall'Amministrazione contraente ed è il responsabile dei rapporti con il Fornitore per i Servizi afferenti all'Ordinativo Principale di Fornitura e pertanto interfaccia unica e rappresentante dell'Amministrazione nei confronti del Fornitore. Coincide con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto (DEC) nominato dalle singole amministrazioni contraenti e con il RUP nei casi previsti dalla normativa (Rif. Linea Guida ANAC n. 3).

2) Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi Allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole della Convenzione disponga diversamente.

Articolo 3. Oggetto – Valore contrattuale

1) Con la stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* si obbliga irrevocabilmente nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* ad erogare i servizi di pulizia oggetto del presente atto con le caratteristiche tecniche e di conformità nonché a prestare tutti i servizi secondo le modalità indicate nel *Capitolato Tecnico* e nell'*Offerta Tecnica* del Fornitore stesso, nella misura richiesta dalle *Amministrazioni Contraenti* mediante gli *Ordinativi Principali di Fornitura* e nei limiti dell'Importo massimo contrattuale.

In particolare, il Servizio consiste nell'erogazione delle seguenti attività:

A) Servizi Gestionali:

A1 - Pianificazione e programmazione delle attività;

A2 - Gestione ordini di Attività a Richiesta;

A3 - Gestione del Call center;

B) Servizi di Pulizia e Igiene Ambientale:

B1 - Pulizia immobili ad uso uffici;

B2 - Disinfestazione e Derattizzazione;

B3 - Pulizia Aree verdi;

C) Servizi Aggiuntivi:

C1 - Attività di Presidio di Pulizia;

C2 - Fornitura di materiale igienico (es. carta mani, carta igienica, sapone, copri wc, ecc.);

C3 - Sanificazione secondo quanto specificato nel corpo del *Capitolato Tecnico* e relative Appendici.

2) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di richiedere al *Fornitore*, nel periodo di efficacia del presente atto, l'incremento delle prestazioni contrattuali, alle condizioni, corrispettivi e termini stabiliti nel presente atto. In particolare, nel caso in cui prima del decorso del termine di durata della *Convenzione*, anche prorogato, sia esaurito l'*Importo massimo contrattuale*, al *Fornitore* potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto *Importo massimo contrattuale* ed il *Fornitore* ha l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, della fornitura fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto *Importo massimo contrattuale*. Come previsto nel Bando di gara durante il periodo di validità della presente Convenzione, il valore contrattuale iniziale di Euro 30.000.000,00.=

(euro trenta milioni/00) potrà essere esteso di ulteriori Euro 10.000.000,00.= (euro dieci milioni/00) fino alla concorrenza del suo valore massimo complessivo fissato in Euro 40.000.000,00.= (euro quaranta milioni/00), tramite apposito provvedimento dirigenziale assunto dalla Città metropolitana di Milano e con la sottoscrizione di apposito atto aggiuntivo al presente contratto.

3) L'erogazione del Servizio dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel *Capitolato Tecnico* e relative Appendici e nell'Offerta tecnica del Fornitore.

4) La presente Convenzione non è fonte di alcuna obbligazione né per la Città metropolitana di Milano né per le Amministrazioni nei confronti del Fornitore; obbligazioni che sorgono solo a seguito dell'emissione degli *Ordinativi Principali di Fornitura* da parte delle Amministrazioni Contraenti, che determinano la contestuale stipula dei Contratti di Fornitura regolati dalla presente Convenzione, che rappresenta le condizioni generali di detti singoli Contratti di Fornitura. Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione agli *Ordinativi Principali di Fornitura* sino a concorrenza dell'Importo massimo contrattuale, eventualmente incrementato.

5) Le *Amministrazioni Contraenti* si riservano la facoltà di richiedere al Fornitore una riduzione dell'Importo della Fornitura nei limiti di 1/5 (un quinto), senza che a fronte delle richieste di diminuzione di tali importi, nei limiti sopraindicati, il Fornitore possa avanzare pretesa alcuna. Di tali diminuzioni, tuttavia, si terrà conto ai fini del calcolo (dell'erosione) dell'Importo massimo contrattuale. Si precisa, altresì, che qualora l'Importo massimo contrattuale sia stato dichiarato esaurito, gli importi conseguenti alle predette riduzioni non potranno più essere utilizzati per l'emissione di nuovi *Ordinativi Principali di*

Fornitura.

6) Le forniture e/o servizi di cui alla *Convenzione* ed ai singoli *Ordinativi Principali di Fornitura* non sono affidate al *Fornitore* in esclusiva e, pertanto, le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potranno affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti terzi diversi dal medesimo *Fornitore*, laddove ne ricorrano i presupposti.

Articolo 4. Durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura

1) La presente *Convenzione* ha una durata di 36 (trentasei) mesi a decorrere dalla data della sua sottoscrizione (quale *Data di Attivazione*). Detta durata potrà essere prorogata, su comunicazione scritta di Città metropolitana di Milano e con assunzione di apposito provvedimento dirigenziale, fino ad ulteriori 12 (dodici) mesi nell'ipotesi in cui alla scadenza del termine non sia stato esaurito *l'Importo contrattuale*, anche eventualmente incrementato, e fino al raggiungimento dell'importo massimo stabilito.

Resta inteso che i termini di durata della *Convenzione* si intenderanno in ogni caso decorsi, anche prima della scadenza dell'eventuale proroga, qualora sia esaurito *l'Importo massimo contrattuale*, anche se eventualmente incrementato.

2) Per durata della *Convenzione* si intende il termine ultimo di utilizzazione della medesima mediante l'invio da parte delle *Amministrazioni Contraenti* degli *Ordinativi Principali di Fornitura* relativi alla presente *Convenzione*, che comunque resta valida, efficace e vincolante – anche dopo i predetti termini – per la regolamentazione dei *Contratti di Fornitura* e per tutto il tempo di vigenza dei medesimi.

3) È escluso ogni tacito rinnovo della *Convenzione*, ovvero dei singoli *Contratti*

di Fornitura.

4) Se, per qualsiasi motivo, cessi l'efficacia della Convenzione o di ogni singolo Ordinativo Principale di Fornitura, il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi, soprattutto nel caso in cui gli stessi vengano successivamente affidati a ditte diverse dal medesimo Fornitore.

Articolo 5. Soggetti legittimati e modalità di adesione alla Convenzione

1) Sono legittimate ad aderire alla presente Convenzione le Pubbliche Amministrazioni come definite dall'articolo 1 del D.lgs. n. 165/2001, gli Enti non sanitari di cui all'art. 2, comma 573, L. n. 244/07 e i movimenti politici, ex art. 24, comma 3, L. n. 289/2002, aventi sede nel territorio della Regione Lombardia, quali a titolo meramente esemplificativo: Camere di Commercio, Comuni, Unioni di Comuni, Province, Società a totale partecipazione pubblica.

2) L'Amministrazione, che voglia aderire alla *Convenzione* e attivare i relativi servizi, deve seguire l'iter procedurale descritto nel Capitolato Tecnico.

3) La Città metropolitana di Milano comunicherà al *Fornitore* ed alle *Amministrazioni Contraenti* le specifiche tecniche di formazione ed invio, tramite il *Sito*, dell'*Ordinativo Principale di Fornitura*, prima dell'attivazione della *Convenzione* (Guida alla Convenzione). Al riguardo si precisa che:

a) sarà cura del Fornitore verificare che l'*Ordinativo Principale* di Fornitura provenga da una delle Amministrazioni Contraenti legittimate all'utilizzo della presente Convenzione;

b) è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla

legittimazione delle Amministrazioni contraenti che utilizzano la Convenzione; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi *Principali* di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare la Convenzione, la fornitura oggetto di tali contratti non verrà conteggiata nell'Importo massimo contrattuale stabilito oggetto della presente Convenzione;

c) il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo *Principale* di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo *Principale* di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo *Principale* di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;

d) ove il Fornitore intenda non dare esecuzione ad una Richiesta Preliminare di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare la presente Convenzione, dovrà darne tempestiva comunicazione (e comunque entro il termine di definizione del Piano Dettagliato delle Attività indicato nel Capitolato Tecnico) all'Amministrazione Richiedente, spiegando le ragioni del rifiuto e a Città metropolitana di Milano per le verifiche del caso;

e) ove il Fornitore abbia definito e presentato alle Amministrazioni Richiedenti Piani Dettagliati delle Attività (PDA) i cui importi complessivamente concorrono al superamento del massimale di Convenzione, il Fornitore dovrà darne tempestiva comunicazione al Soggetto Aggregatore affinché provveda, ove possibile, all'estensione del massimale nelle forme e modalità indicate nella presente Convenzione e darne tempestiva comunicazione (e comunque entro il

termine di definizione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA) indicato nel Capitolato Tecnico all'Amministrazione Richiedente, spiegando le ragioni del rifiuto al ricevimento dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) e Città metropolitana di Milano che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale.

Si rimanda alle disposizioni del *Capitolato Tecnico* per il processo di attivazione dei Servizi e il contenuto dei documenti sopra citati.

L'*Ordinativo di Fornitura* e gli eventuali *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente*.

Articolo 6. Durata dei Contratti di Fornitura

I singoli dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF) stipulati dalle Amministrazioni contraenti hanno durata MINIMA pari a 12 (dodici) mesi e MASSIMA di 36 (trentasei) mesi, decorrenti dalla data della loro emissione.

Resta, altresì, espressamente inteso che qualora per qualsiasi motivo cessi l'efficacia della Convenzione o di un singolo Ordinativo Principale di Fornitura (OPF), il Fornitore sarà tenuto a prestare la massima collaborazione, anche tecnica, affinché possa essere garantita la continuità dei servizi.

Una volta scaduta la Convenzione, o esaurito l'importo massimo, non possono essere emessi Ordini Aggiuntivi che comportino un incremento del valore economico dell'Ordinativo Principale di Fornitura (OPF).

È escluso ogni rinnovo tacito della Convenzione ovvero dei singoli Contratti di Fornitura.

Articolo 7. Utilizzazione della Convenzione e conclusione dei Contratti di Fornitura

- 1) La presente *Convenzione* è utilizzata dalle *Amministrazioni Contraenti*, mediante l'emissione di un *Ordinativo Principale di Fornitura*, entro il periodo di validità ed efficacia della *Convenzione*. Per utilizzare la presente *Convenzione*, le *Amministrazioni* dovranno preventivamente comunicare al Fornitore le informazioni occorrenti secondo le modalità riportate sul *Sito*. Si precisa che le modalità di utilizzo della *Convenzione*, di seguito descritte, potranno essere modificate in funzione delle implementazioni tecniche eventualmente sopravvenute e resesi necessarie. Tali modifiche, in ogni caso, non comporteranno aggravi o costi aggiuntivi nei confronti del Fornitore e saranno adeguatamente comunicate e oggetto di eventuale addendum contrattuale.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal *Fornitore* con la stipula della presente *Convenzione*, i singoli *Contratti di Fornitura* si concludono con le *Amministrazioni Contraenti* con la semplice *Ricezione* da parte del *Fornitore* dei relativi *Ordinativi Principali di Fornitura*, ovvero *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* inviati e/o trasmessi dalle *Amministrazioni Contraenti*.
- 3) L'*Ordinativo Principale di Fornitura* e gli eventuali *Atto/i aggiuntivo/i all'Ordinativo di Fornitura* dovranno essere sottoscritti da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'*Amministrazione Contraente*. Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti potranno essere stabilite da Città metropolitana di Milano anche nel corso di validità della presente *Convenzione* e comunicate sul *Sito*. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili sul *Sito*; nel *Sito* verranno eventualmente pubblicate anche le istruzioni per le variazioni delle predette modalità di utilizzo.
- 4) Gli *Ordinativi Principali di Fornitura* (OPF) dovranno contenere almeno le

seguenti informazioni:

- l'oggetto e l'importo della Fornitura;
- il CIG della procedura ed il CIG dedicato;
- i riferimenti per la fatturazione.

All' Ordinativo Principale di Fornitura deve essere allegato il Piano Dettagliato delle Attività, controfirmato anch'esso dalle parti.

5) La Città metropolitana di Milano provvederà alla pubblicazione sul Sito delle modalità di formazione ed invio *dell'Ordinativo Principale di Fornitura*, prima dell'attivazione della Convenzione.

Articolo 8. Costi della sicurezza

1) Le *Amministrazioni contraenti*, ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 81/2008, provvederanno, all'atto dell'emissione della Richiesta Preliminare di Fornitura (RPF), a trasmettere al *Fornitore* il Documento Unico di Valutazione Rischi da Interferenze (DUVRI), riferendolo a rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi e immobili in cui verrà erogato il Servizio. Le Amministrazioni contraenti dovranno indicare i costi relativi della sicurezza anche nel caso in cui questi siano eventualmente pari a 0 (zero).

2) Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da interferenze dovrà essere sottoscritto dal *Fornitore* all'atto dell'emissione del Piano Dettagliato delle Attività (PDA), secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico.

Articolo 9. Corrispettivi

1) I corrispettivi contrattuali dovuti al *Fornitore* dalle *Amministrazioni Contraenti* in forza degli *Ordinativi Principali di Fornitura* saranno calcolati sulla base della remunerazione a canone, I.V.A. esclusa, in virtù delle mensilità erogate secondo quanto previsto nel **Capitolato Tecnico (Allegato A)**. Tali

corrispettivi sono riportati nell'**Allegato C** “**Elenco dei Prezzi e dei Corrispettivi dei servizi**”. I predetti corrispettivi verranno fatturati **con cadenza mensile** e saranno corrisposti dalle Amministrazioni secondo la normativa vigente in materia e previo accertamento delle prestazioni effettuate.

2) I corrispettivi contrattuali sono costituiti dal pagamento di un Canone per le Attività Ordinarie, Integrative e Aggiuntive, e di eventuali corrispettivi Extra Canone per le “Attività A Richiesta” come descritti nel *Capitolato Tecnico* e sono dovuti e si riferiscono alle forniture ed ai servizi prestati a perfetta regola d’arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

3) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal *Fornitore* in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono pertanto fissi ed invariabili indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il *Fornitore* di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all’adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al *Fornitore* medesimo dall’esecuzione dei *Contratti di Fornitura* e dall’osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

4) Gli importi di cui all'**Allegato C** si intendono fissi per tutto il periodo di durata della *Convenzione*, anche prorogata, e dei singoli *Contratti di Fornitura*. I prezzi risultanti dall’aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata della Convenzione, fatto salvo quanto previsto all’art. 8.2 del *Capitolato Tecnico*.

5) Il *Fornitore* non potrà vantare diritto ad altri compensi, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati.

Articolo 10. Verifiche della fornitura

1) Ciascuna *Amministrazione Contraente* nomina un Responsabile Unico del Procedimento anche ai sensi di quanto stabilito dell'art. 101 del D.lgs. n. 50/2016. Il Responsabile Unico del Procedimento dell'*Amministrazione Contraente*, in coordinamento con il Supervisore ove nominato, assume specificamente in ordine al singolo *Contratto di Fornitura* attuativo della *Convenzione* i compiti di cura, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

2) Le *Amministrazioni Contraenti* trasmettono a Città metropolitana di Milano e al *Fornitore* le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi *Contratti di Fornitura*.

Articolo 11. Tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti

1) Con la sottoscrizione della presente *Convenzione*, il *Fornitore* assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (Rif. Determinazione n. 4 dell'ANAC del 7 luglio 2011). Con la sottoscrizione di ciascun *Contratto di Fornitura*, il medesimo obbligo verrà assunto anche dalla singola *Amministrazione Contraente*. In particolare, il *Fornitore* si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il *Fornitore*:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 7;
- b) laddove espressamente richiesto dall'*Amministrazione Contraente* nell'*Ordinativo di Fornitura*, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima:
 - il CIG della *Convenzione*,
 - il CIG "dedicato" che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*,
 - nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato da ciascuna *Amministrazione Contraente* nel relativo *Ordinativo di Fornitura*;
- c) ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, ad eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti ad operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- d) ha l'obbligo di prevedere, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo; l'*Amministrazione Contraente* verificherà che nei contratti sottoscritti

dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita tale clausola a pena di nullità assoluta;

e) ha l'obbligo di dare immediata comunicazione all'Amministrazione Contraente ed alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Città metropolitana di Milano, della notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche ad uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente articolo, determina la risoluzione di diritto della presente *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

3) Con riferimento a ciascun *Contratto di Fornitura*, le fatture dovranno essere emesse, intestate ed inviate alle *Amministrazioni Contraenti*, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

4) Ciascuna fattura riporterà l'importo della fornitura oggetto dell'*Ordinativo di Fornitura*.

5) Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Ente Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D.lgs. 20 febbraio 2004 n. 52, dal D.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura.

6) Il pagamento dei corrispettivi sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia. In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 231/2002 e s.m.i. a 30 (trenta) giorni data ricezione della fattura elettronica. L'Amministrazione Contraente può pattuire con il Fornitore purché in modo espresso un termine per il pagamento superiore rispetto a quello previsto, che comunque non può superare i 60 (sessanta) giorni, in sede di *Ordinativo Principale di Fornitura*.

In caso di ritardo nel pagamento dei corrispettivi sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire alle Amministrazioni Contraenti il dettaglio delle suddette spese.

7) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante versamento sul conto corrente bancario presso l'istituto di credito CREDIT AGRICOLE - IBAN IT 70 F 06230 63751 000015068772 CRPPIT2PXXX intestato a EURO&PROMOS FM S.p.A. (Atti n. 0203813/2025 e n. 0212892/2025).

In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per la Convenzione nonché il CIG dedicato inerente il singolo *Contratto di Fornitura* come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico *Contratto di Fornitura*, ove obbligatorio.

8) Il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al presente articolo sono state comunicate a Città metropolitana di

Milano in sede di stipula della presente Convenzione, con summenzionata nota trasmessa via pec atti n. 203813/2025 e n. 213161/2025, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

Il *Fornitore*, sotto la propria esclusiva responsabilità, si impegna a comunicare entro il termine di 10 giorni le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra, nonché le persone delegate ad operare sul conto corrente dedicato; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il *Fornitore* non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

9) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei servizi resi trasmesse dalle Amministrazioni Contraenti, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli servizi oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto dalle Amministrazioni Contraenti.

10) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il *Fornitore* potrà sospendere la prestazione dei servizi e, comunque, delle attività previste nella *Convenzione* ed oggetto dei singoli *Ordinativi di Fornitura*. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'*Ordinativo di Fornitura* e/o la *Convenzione* si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con Posta elettronica certificata, dalle *Amministrazioni Contraenti* e/o da Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, secondo quanto disposto al riguardo nella presente *Convenzione*.

Articolo 12. Obbligazioni del Fornitore

1) Sono a carico del *Fornitore*, intendendosi remunerati con il corrispettivo

contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle *attività/servizi* e dei *servizi connessi* oggetto della *Convenzione*, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nella presente *Convenzione*.

2) Il *Fornitore* garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula della *Convenzione*, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;

- delle normative nazionali e locali vigenti in materia di: gestione dei servizi affidati, prevenzione incendi; impianto ed esercizio di ascensori e montacarichi; sicurezza e salute sul luogo di lavoro; assunzioni obbligatorie e patti sindacali; tutela delle acque e trattamento delle acque reflue; circolazione stradale, tutela e conservazione del suolo pubblico; prevenzione della criminalità mafiosa; sicurezza cantieri;

- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nella *Convenzione* e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel *Capitolato Tecnico*, pena la risoluzione di diritto della *Convenzione* medesima e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, restando espressamente inteso che ciascuna *Amministrazione Contraente* potrà risolvere unicamente l'*Ordinativo di Fornitura* da essa emesso.

3) Il *Fornitore* si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti della

Convenzione a:

- applicare, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale, compatibilmente con l'organizzazione del Fornitore stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali previsti dai CCNL di settore pulizia e multiservizi; si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 29/05/2019 avente ad oggetto: "Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali" in base al quale ciascuna Amministrazione contraente in sede di emissione dell'Ordinativo per il singolo contratto metterà a disposizione del Fornitore le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati il Fornitore presenterà all'Amministrazione il piano di compatibilità atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale;
- prestare il *Servizio*, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nella presente Convenzione e negli atti di gara;
- manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti da disservizi nella prestazione oggetto della *Convenzione*, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire a Città

metropolitana di Milano ed a ciascuna *Amministrazione Contraente* di monitorare la conformità del Servizio alle norme previste nella presente *Convenzione* e nei *Contratti di Fornitura*;

- predisporre tutte le azioni necessarie volte ad un comportamento del personale improntato alla massima educazione ed etica, compresi il rifiuto a qualsiasi compenso o regalia, nonché alla riconsegna di eventuali oggetti smarriti indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;

- assumere la cura e la custodia dei locali e degli spazi ad esso affidati secondo la diligenza del buon padre di famiglia;

- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, indicando analiticamente le variazioni intervenute, così come previsto nel *Capitolato Tecnico*.

4) Il *Fornitore* si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali delle *Amministrazioni Contraenti* nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onore del *Fornitore* verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.

5) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali delle *Amministrazioni Contraenti* dovranno essere eseguite:

- attendendosi alle disposizioni e alle policy emanate ed aggiornate dall'Amministrazione e rispettando le istruzioni operative impartite dall'Amministrazione in merito all'obbligo della rilevazione delle presenze del personale;

- senza interferire nel normale lavoro delle *Amministrazioni Contraenti* definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;

- nella consapevolezza che i locali delle medesime *Amministrazioni Contraenti* continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale dal personale e/o da terzi autorizzati;

- salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.

6) Il *Fornitore* rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte dalle Amministrazioni Contraenti e/o da terzi autorizzati.

7) Il *Fornitore* si obbliga a consentire a Città metropolitana di Milano di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei *Servizi resi* con i requisiti tecnici richiesti nel *Capitolato Tecnico* e offerti dal *Fornitore*, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli *Ordinativi Principali di Fornitura*, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, Città metropolitana di Milano si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del *Fornitore*, secondo quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo incaricati.

8) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula della *Convenzione*, resteranno ad esclusivo carico del *Fornitore*,

intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il *Fornitore* non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* o, comunque, di Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo *Fornitore* ogni relativa alea.

Articolo 13. Materiale per il Sito

Il *Fornitore* si obbliga a consegnare a Città metropolitana di Milano, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) *giorni lavorativi* decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul *Sito*, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti per l'adesione alla Convenzione, **ivi compreso il contenuto dell'offerta tecnica**, fatte salve le informazioni che costituiscono segreti tecnici o commerciali ai sensi dell'art. 53 comma 5 lett. a) del D.lgs. n. 50/2016, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.

Articolo 14. Monitoraggio e reportistica della Convenzione

1) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il corretto adempimento, l'applicazione e l'esecuzione di tutte le attività relative alla Convenzione, utilizzando all'occorrenza il supporto di terzi all'uopo autorizzati. In particolare, l'esecuzione della Convenzione sarà sottoposta a monitoraggio, alle rilevazioni della *Customer Satisfaction*, alle verifiche di qualità del servizio con le modalità stabilite nel *Capitolato Tecnico*, nonché alla gestione dei reclami delle *Amministrazioni Contraenti*. Detto monitoraggio viene svolto anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica richiesta al *Fornitore*, il quale dovrà

comunque inviare a Città metropolitana di Milano i dati aggregati e riassuntivi relativi alle prestazioni contrattuali, con le modalità ed i termini indicati nel Capitolato Tecnico.

A seguito della stipula della *Convenzione*, Città metropolitana di Milano indicherà al *Fornitore* il contenuto di dettaglio della reportistica, nonché le modalità di invio della stessa.

2) Città metropolitana di Milano si riserva la facoltà di monitorare il grado di soddisfazione delle *Amministrazioni Contraenti* tramite indagini di *Customer Satisfaction*, in ragione di quanto stabilito nel *Capitolato Tecnico*.

3) Tutti i report e tutta la documentazione di rendicontazione e di monitoraggio della *Convenzione*, anche fornita e/o predisposta e/o realizzata dal *Fornitore* in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di Città metropolitana di Milano che potrà, quindi, disporne senza alcuna restrizione la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

4) Ciascuna *Amministrazione Contraente* ha l'onere di comunicare per iscritto a Città metropolitana di Milano ogni atto o fatto che il Responsabile Unico del Procedimento e/o il Supervisore dell'*Amministrazione* medesima contesti al *Fornitore* in ordine ad un grave inadempimento o all'esito negativo delle verifiche di conformità relative al singolo *Contratto di Fornitura*.

Articolo 15. Obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale

1) Il *Fornitore* si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze nel territorio dell'Unione Europea e in Stati che abbiano

attuato la Convenzione di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.

2) Il *Fornitore* si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.

3) Il *Fornitore* si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

4) Il *Fornitore* si obbliga, inoltre, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula della *Convenzione* alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

5) Il *Fornitore* si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il *Fornitore* anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità della *Convenzione*.

6) Il *Fornitore* prende atto ed accetta che il Servizio oggetto del presente appalto deve essere erogato in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi

“standard”), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite.

7) Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti*, della conformità agli standard, il *Fornitore* si obbliga a:

a) fornire, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

b) accettare e far accettare, dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli standard, condotte da Città metropolitana di Milano e dalle *Amministrazioni Contraenti*, ovvero da terzi da questi autorizzati;

c) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da Città metropolitana di Milano e dall’Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente la non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

d) dimostrare, su richiesta di Città metropolitana di Milano e delle *Amministrazioni Contraenti* ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole siano rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l’esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

8) La Città metropolitana di Milano secondo quanto previsto dall'art. 11 del "Protocollo d'intesa per la Regolarità e la Sicurezza del Lavoro nel Settore delle Costruzioni e delle Infrastrutture" siglato in data 12 luglio 2022 provvederà a risolvere il presente contratto qualora il Prefetto dovesse segnalare pregressi impieghi di manodopera con modalità irregolari ovvero ricorsi ad illegittime forme di intermediazione per il reclutamento della manodopera, entrambi definitivamente accertati.

9) La Città metropolitana di Milano provvederà a risolvere il presente contratto, ai sensi del D.P.R. n. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. n. 81/2023 del 13 giugno 2023, nel caso in cui l'operatore economico contraente non osservi e non faccia osservare ai propri dipendenti e collaboratori il Codice di comportamento adottato dalla Città metropolitana di Milano (approvato in data 01/12/2023, con Decreto del Sindaco Metropolitano R.G. n. 327/2023, atti n. 0188952/4.1/2016/7) e disponibile sul sito internet dell'Ente nella sezione "Amministrazione Trasparente" (nelle Disposizioni generali – Codici Disciplinari).

10) Le parti s'impegnano a rispettare gli obblighi assunti con il "Patto d'integrità" della Città metropolitana di Milano di cui all'art. 1 comma 17 della Legge n. 190/2012 e s.m.i. debitamente sottoscritto e presentato in sede di gara dal *Fornitore*.

Analoga disposizione potrà essere prevista con riferimento agli *Ordinativi Principali di fornitura* emessi dalle *Amministrazioni contraenti* in ordine al Codice di Comportamento e ai Patti d'Integrità approvati dai rispettivi Enti.

Articolo 16. Clausola Sociale

Il personale addetto al servizio deve essere inquadrato con contratti di lavoro che

rispettino almeno le condizioni di lavoro e il salario minimo del contatto collettivo nazionale CCNL vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto principale e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto, ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale. Il Fornitore corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante (Amministrazione contraente), sentito il Supervisore provvede alla verifica dell'effettiva applicazione.

In particolare, esso verifica la corretta ed effettiva applicazione del CCNL di categoria suddetto e quali siano le condizioni migliorative previste rispetto ad esso, anche attraverso apposite interviste al personale addetto ai servizi.

Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Fornitore si obbliga ad applicare, ai sensi dell'art. 50 del D.lgs. n. 50/2016, al fine di garantire i livelli occupazionali esistenti, le disposizioni previste dalla contrattazione collettiva in materia di riassorbimento del personale del precedente appaltatore, compatibilmente con l'organizzazione del Fornitore stesso subentrante, fermo restando il rispetto dei trattamenti minimi salariali

previsti dai CCNL di settore, in materia vigente per imprese di pulizia e multiservizi, sottoscritto dalle principali sigle sindacali; si richiama al riguardo il Comunicato del Presidente ANAC del 29/5/2019 avente ad oggetto “Chiarimenti in ordine alle Linee Guida n. 13 recanti la disciplina delle clausole sociali” in base al quale ciascuna Amministrazione Contraente in sede di emissione dell’Ordinativo per il singolo contratto metterà a disposizione del Fornitore le informazioni relative al personale utilizzato nel contratto in corso di esecuzione e sulla base di tali dati il Fornitore presenterà all’Amministrazione il piano di compatibilità atto ad illustrare le concrete modalità di applicazione della clausola sociale di cui all’art. 50 del D.lgs. n. 50/2016 vigente.

Articolo 17. Penali

Ciascun’Amministrazione Contraente ha facoltà di effettuare tutti gli accertamenti e controlli che ritiene opportuni, con qualsiasi modalità ed in ogni momento, per assicurare che da parte del Fornitore siano scrupolosamente osservate tutte le pattuizioni contrattuali. Altresì, si riserva di controllare la validità ed il livello delle prestazioni eseguite, portando tempestivamente a conoscenza del Fornitore gli inadempimenti relativi all’applicazione del contratto, come previsto all’art. 9 del Capitolato Tecnico, con l’eventuale applicazione delle penali indicate all’art. 10.1 del Capitolato medesimo.

Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura attuativo della presente Convenzione, per tutti gli inadempimenti, non imputabile all’Amministrazione Contraente, ovvero causato da Forza maggiore o da Caso fortuito, si applicano le penali indicate nel Capitolato Tecnico all’art. 10.2.

Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, deve considerarsi ritardo anche il

caso in cui il *Fornitore* esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nella presente *Convenzione*; in tal caso, l'*Amministrazione Contraente* e Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al *Fornitore* le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

Constatato l'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* o Città metropolitana di Milano, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno al *Fornitore* la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee a giudizio dell'*Amministrazione Contraente* o di Città metropolitana di Milano a giustificare l'inadempimento, ovvero non pervengano nel termine indicato senza giusta causa, saranno applicate al *Fornitore* le penali come sopra indicate.

L'applicazione di tutte le Penali previste all'art. 10 del Capitolato Tecnico avviene:

- per le somme dovute alle Amministrazioni contraenti mediante detrazione delle somme dovute dalle stesse in seguito alla fatturazione periodica;
- per le somme dovute al Soggetto Aggregatore, mediante prelievo dalla cauzione definitiva.

Ciascuna singola *Amministrazione Contraente* potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al **10%** (dieci per cento) del valore del proprio *Contratto di Fornitura*, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni; parimenti, Città metropolitana di Milano, per

quanto di sua competenza, potrà applicare al *Fornitore* penali sino a concorrenza della misura massima pari al **10%** (dieci per cento) *dell'Importo massimo contrattuale*, tenuto conto anche delle penali applicate dalle *Amministrazioni Contraenti*, pena la risoluzione della Convenzione, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nella *Convenzione* non esonera in nessun caso il *Fornitore* dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Articolo 18. Cauzione Definitiva

18.1 Garanzia definitiva a favore di Città metropolitana di Milano

Ai fini della stipula della presente *Convenzione*, il *Fornitore* ha prestato una cauzione definitiva a favore di Città metropolitana di Milano, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, mediante polizza fidejussoria n. 01.000070923 della compagnia "S2C S.p.A. Compagnia di Assicurazioni di Crediti e Cauzioni", emessa in data 18 novembre 2025, per la somma garantita di Euro 12.963.300,00= (diconsi Euro dodicimilioninovecentosessantatremilatrecento e centesimi zero) ridotta del 50 per cento e dell'ulteriore 30 per cento, ai sensi dell'art. 93 comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 (Atti n. 213161/2025).

La stessa è stata rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse valida per tutta la durata della stessa e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai *Contratti di Fornitura*. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni della *Convenzione* e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle

somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.

La garanzia cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla *Convenzione* e dai contratti attuativi con l'emissione del certificato di verifica di conformità e solo comunque con la restituzione della stessa al garante.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta della Città metropolitana di Milano.

La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103, comma 5, D.lgs. n. 50/2016, con periodicità semestrale, e subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del *Fornitore* all'istituto garante, di una comunicazione di Città metropolitana di Milano, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da Città metropolitana di Milano a seguito della consegna alla stessa da parte del *Fornitore* dei certificati di regolare esecuzione ovvero della Attestazione di buon esito del servizio reso emessi dalle singole *Amministrazioni Contraenti*.

relativamente ai singoli *Ordinativi di Fornitura*, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del *Fornitore* medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura.

18.2 Garanzia definitiva a favore delle Amministrazioni contraenti

Il *Fornitore* è obbligato a prestare, a garanzia delle obbligazioni contrattuali che verranno assunte dallo stesso nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* con i singoli *Contratti di Fornitura* e per tutta la durata di questi ultimi, una cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara.

Tale cauzione deve essere prestata dal *Fornitore* prima – e, quindi, ai fini – dell'emissione dell'*Ordinativo Principale di Fornitura*. Inoltre, una cauzione definitiva dovrà essere prestata dal *Fornitore*, ai sensi dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, a fronte dell'emissione di ciascun Atto Aggiuntivo; in tal caso, il relativo importo verrà calcolato sul valore dell'Atto Aggiuntivo. Si precisa che la cauzione afferente al singolo Atto Aggiuntivo dovrà essere prestata prima e, quindi, ai fini dell'emissione del medesimo Atto Aggiuntivo e potrà essere prestata anche tramite mera corrispondente integrazione della cauzione definitiva afferente il relativo *Contratto di Fornitura*.

Nel caso in cui il *Fornitore* non costituisca la garanzia in favore della singola *Amministrazione Contraente* ai fini dell'emissione dell'*Ordinativo Principale di Fornitura* ovvero dell'Atto Aggiuntivo, la medesima Amministrazione Contraente non potrà procedere, rispettivamente, all'emissione dell'*Ordinativo Principale di Fornitura* o all'emissione dell'Atto Aggiuntivo.

Le cauzioni rilasciate in favore delle singole *Amministrazioni Contraenti* coprono il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dagli Ordinativi

Principali di Fornitura e dagli Atti Aggiuntivi e cessano di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta trasmessa dall'Amministrazione Contraente. La garanzia rilasciata in favore della singola Amministrazione Contraente è progressivamente svincolata in ragione e a importo garantito secondo quanto stabilito all'art. 103 D.lgs. n. 50/2016. Il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dal comma 6 dell'art. 103 D.lgs. n. 50/2016.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Città metropolitana di Milano dichiarerà risolta la *Convenzione* e, del pari, le singole *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolto il *Contratto di Fornitura*, ai sensi del successivo articolo.

Articolo 19. Risoluzione

1) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula della presente *Convenzione*, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, Città metropolitana di Milano ha la facoltà di considerare risolta di diritto, in tutto o in parte, la *Convenzione* per grave inadempimento e, conseguentemente, il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

2) In caso di inadempimento del *Fornitore* anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di comunicare al *Fornitore*, a mezzo di posta elettronica certificata, una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 Codice civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'*Amministrazione Contraente* ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il *Contratto di Fornitura* per grave inadempimento ed il *Fornitore* è tenuto al risarcimento del danno.

3) Nell'ipotesi di:

- applicazione di penali da parte dell'*Amministrazione Contraente* per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura*,

ovvero

- applicazione di penali da parte di Città metropolitana di Milano per un importo complessivo superiore alla misura del 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*;

- nonché negli altri casi espressamente previsti nella presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Contratti di Fornitura* e la *Convenzione* per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 Codice civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

4) La Città metropolitana di Milano potrà risolvere di diritto la *Convenzione* qualora le *Amministrazioni Contraenti* abbiano proceduto alla risoluzione dei loro *Contratti di Fornitura* per un importo complessivo pari al 10% (dieci per cento) del valore della *Convenzione*.

5) Salvo non sia disposto diversamente da parte di Città metropolitana di Milano, la risoluzione della *Convenzione* determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte delle *Amministrazioni* che quindi non potranno emettere nuovi *Ordinativi di Fornitura*; la *Convenzione*, tuttavia, continuerà a regolamentare i *Contratti di Fornitura* stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza, ad eccezione delle cause di risoluzione previste dal successivo articolo.

6) La risoluzione della *Convenzione* legittima la facoltà della singola *Amministrazione Contraente* alla risoluzione del proprio *Contratto di Fornitura* a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della *Convenzione*. In tal caso il *Fornitore* si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché le *Amministrazioni Contraenti* possano assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo *Fornitore* prescelto.

7) In tutti i casi di risoluzione della *Convenzione*, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, Città metropolitana di Milano ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale della *Convenzione* al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale della *Convenzione* - detratto il valore degli *Contratti di Fornitura* regolarmente adempiuti dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta

fermo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'ulteriore danno.

8) In caso di risoluzione della *Convenzione* per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Codice di comportamento della Città metropolitana di Milano quest'ultima procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal *Fornitore*, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

9) In tutti i casi di risoluzione del *Contratto di Fornitura*, l'*Amministrazione Contraente* ha diritto di escutere la cauzione prestata dal *Fornitore* per un importo pari al valore residuale del *Contratto di Fornitura* (valore ottenuto detraendo dal valore *dell'Ordinativo di Fornitura* il valore delle eventuali prestazioni contrattuali regolarmente adempiute dal *Fornitore*); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al *Fornitore* con posta elettronica certificata. In ogni caso, resta fermo il diritto *dell'Amministrazione Contraente* al risarcimento dell'ulteriore danno.

10) Nei casi di risoluzione dei *Contratti di Fornitura* da parte delle *Amministrazioni Contraenti*, queste ultime dovranno comunicare l'avvenuto scioglimento dei relativi Contratti, mediante posta elettronica certificata, a Città metropolitana di Milano per le opportune ed eventuali modifiche sul Sito.

11) Resta inteso che Città metropolitana di Milano e/o ciascuna *Amministrazione Contraente*, si riservano di segnalare all'ANAC eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione della *Convenzione* o dei singoli *Contratti di Fornitura*, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al *Fornitore*.

12) Si rammenta che, in ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara

di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, Città metropolitana di Milano si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 110 del D.lgs. n. 50/2016.

Articolo 20. Condizioni risolutive espresse

- 1) La Convenzione è condizionata in via risolutiva in caso di inadempimento del *Fornitore* al verificarsi anche di uno solo dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza, ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula della relativa *Convenzione* e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del *Fornitore* di un provvedimento interdittivo antimafia, nonché nei casi di cui all'art. 108 comma 2 del D.lgs. n. 50/2016;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.lgs. n. 231/01, che impediscono al *Fornitore* di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal *Fornitore* ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3 del D.P.R. 445/2000; e la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nell'esecuzione dei servizi e nella commercializzazione e/o utilizzazione dei prodotti oggetto della *Convenzione*;
 - e. in tutti i casi previsti dall'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi la presente *Convenzione* si

intende risolta e Città metropolitana di Milano avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva, ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di Città metropolitana di Milano al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

Il *Fornitore* si obbliga a mantenere per tutto il periodo di validità contrattuale e sue estensioni di legge il possesso dei requisiti di ordine generale, di idoneità professionale, di capacità economica, finanziaria, tecnica e professionale richiesti per l'aggiudicazione.

Articolo 21. Recesso

1) Le *Amministrazioni Contraenti* e/o Città metropolitana di Milano, per quanto di proprio interesse, hanno diritto di recedere unilateralmente da ciascun singolo *Contratto di Fornitura* e/o dalla *Convenzione*, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, ai sensi dell'art. 109 del D.lgs. n. 50/2016.

2) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino *l'Amministrazione Contraente* e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura – quali, mutamenti della destinazione d'uso degli immobili, ovvero mutamenti relativi alla responsabilità o l'uso degli stessi - la stessa *Amministrazione Contraente* potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dalla *Convenzione*, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

3) Resta peraltro inteso che qualora, nei casi di cui al precedente comma 2, la singola *Amministrazione contraente* assuma l'uso di un altro immobile da adibire alla stessa destinazione all'interno del lotto aggiudicato nel corpo della presente *Convenzione*, la medesima Amministrazione ha la facoltà, in luogo del recesso, di trasferire i servizi oggetto *dell'Ordinativo Principale di Fornitura* sul nuovo

immobile, fermi restando la durata residua e l'importo residuo del contratto.

4) In tutti i casi di recesso, il *Fornitore* ha diritto al pagamento, da parte *dell'Amministrazione Contraente*, delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nella *Convenzione*, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 Codice civile.

5) Qualora Città metropolitana di Milano receda dalla *Convenzione* ai sensi del precedente comma 1, non potranno essere emessi nuovi *Ordinativi di Fornitura* e le singole *Amministrazioni Contraenti* potranno a loro volta recedere dai singoli *Contratti di Fornitura* già emessi, da comunicarsi al *Fornitore* con posta elettronica certificata.

In merito alle norme in materia di contrasto alla criminalità organizzata, alla mafia ed alle misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la pubblica sicurezza, le parti concordano che la Città metropolitana di Milano provvederà a recedere dal presente contratto nei casi previsti dal comma 2 dell'art. 67, dal comma 3 dell'art. 88, dai commi 3 e 4 dell'art. 92, dai commi 2 e 4 dell'art. 94 del D.lgs. n. 159/2011, fatto salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 94 del medesimo Decreto Legislativo.

Le parti convengono, inoltre, che, intervenuto il recesso dal presente contratto per le motivazioni previste nel comma precedente, la Città metropolitana di Milano provvederà al pagamento della quota di servizio già eseguita alla data del recesso ed al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione della rimanente quota, nei limiti delle utilità conseguite.

Articolo 22. Responsabilità civile e polizza assicurativa

1) Con la stipula della *Convenzione*, il *Fornitore* assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al *Fornitore* stesso, anche se eseguite da parte di terzi.

2) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

3) Anche a tal fine, il *Fornitore* dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, **per un massimale pari almeno a Euro 3.000.000,00. = (tremiloni) unico per sinistro**, come risulta dalle dichiarazioni rese in data 03/11/2025 (Prot. n. 203813/2025) da cui risulta una Polizza RCT-RCO avente n. P248437 rilasciata dalla compagnia “SWISS RE INTERNATIONAL SE – RAPPRESENTANZA PER L’ITALIA”. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza della *Convenzione* e dei *Contratti di fornitura* pena la risoluzione della *Convenzione* stessa. In caso di polizza già attivata, il *Fornitore* dovrà produrre un'appendice alla stessa nella quale si espliciti che detta polizza copre anche il servizio in oggetto. Il *Fornitore* si impegna a fornire per tempo all'Amministrazione contraente una copia quietanzata dei documenti (atti di quietanza/appendici contrattuali) comprovanti i successivi rinnovi annuali (o per

rate di durata inferiore) sino alla definitiva scadenza. Si evidenzia che l'eventuale inoperatività totale o parziale delle coperture previste nel contratto di assicurazione (incompletezza/assenza di garanzie o presenza di sotto limiti di indennizzo per talune tipologie di danno) non esonererà in alcun modo il *Fornitore* dalle responsabilità di qualsiasi genere eventualmente ad esso imputabili, lasciando in capo allo stesso la piena soddisfazione delle pretese dei danneggiati. Le eventuali franchigie e/o scoperti previsti dal contratto non potranno in nessun caso essere opposti ai danneggiati e/o alle Amministrazioni contraenti. L'Amministrazione contraente verrà quindi sempre tenuta indenne per eventuali danni imputabili al *Fornitore* e non coperti dalla sua polizza di assicurazione.

4) Resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata della *Convenzione* e dei *Contratti di Fornitura*, è condizione essenziale per le *Amministrazioni Contraenti* e per la Città metropolitana di Milano e, pertanto, qualora il *Fornitore* non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, la *Convenzione* ed ogni singolo *Contratto di Fornitura* si risolveranno di diritto ai sensi dei precedenti articoli.

5) Resta ferma l'intera responsabilità del *Fornitore* anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

Il *Fornitore* assume a proprio carico le responsabilità del buon andamento del servizio anche in caso di scioperi e vertenze sindacali del suo personale promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione del servizio. La Città Metropolitana e le Amministrazioni contraenti sono esonerati da ogni

responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del *Fornitore* nell'esecuzione del servizio convenendosi al riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compreso e compensato nel relativo corrispettivo del contratto stesso. Il *Fornitore* è responsabile di ogni danno che potesse derivare alle Amministrazioni contraenti, al Soggetto Aggregatore ed a terzi per fatti o attività connessi con i servizi oggetto di gara. Qualora per cause di disservizio, imputabili al *Fornitore*, ne derivino danni alle persone e/o alle cose, il medesimo è tenuto al risarcimento dei danni. Analogamente, ove ne derivino danni all'attività delle Amministrazioni, il *Fornitore* è tenuto al loro risarcimento. In ogni caso, danni, rischi, responsabilità di qualsiasi natura riguardanti le persone e le cose in genere, derivanti dalle prestazioni contrattuali alle medesime riconlegabili, s'intendono assunti dal *Fornitore* che ne risponderà in via esclusiva, esonerandone già in via preventiva ed espressamente, il Soggetto Aggregatore e le Amministrazioni contraenti.

Articolo 23. Subappalto

Il *Fornitore*, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) **dell'Importo della prestazione principale B1 servizi pulizia uffici risultante dall'Ordinativo Principale di Fornitura, e in misura pari al 100% (cento per cento) i servizi di pulizia aree verdi, disinfezione e derattizzazione risultante dall'Ordinativo Principale di Fornitura.**

Il *Fornitore*, conformemente a quanto previsto dall'art. 105, comma 2, del D.lgs. n. 50/2016 comunica alla *Amministrazione Contraente*, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto,

l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla *Amministrazione Contraente* eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

2) Il *Fornitore* è responsabile dei danni che dovessero derivare alle *Amministrazioni Contraenti*, a Città metropolitana di Milano o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.

3) I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata della *Convenzione* e dei singoli *Ordinativi di Fornitura* i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.

4) Al fine dell'autorizzazione al subappalto, il *Fornitore* si impegna a depositare, presso l'*Amministrazione Contraente*, almeno 20 (venti) giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto: - la copia autentica del contratto di subappalto, il quale è corredata della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato e indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto, sia in termini prestazionali che economici; - la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia; - la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti generali previsti dall'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016; - la dichiarazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; - la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 del Codice civile con il subappaltatore; tutto quanto previsto dall'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

5) In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine

previsto, si procederà a richiedere al *Fornitore* l'integrazione della suddetta documentazione, assegnando all'uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.

6) Il subappaltatore e il *Fornitore* sono responsabili in solido nei confronti di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto per la parte subappaltata.

7) Il *Fornitore* si obbliga a manlevare e tenere indenne Città metropolitana di Milano e/o le *Amministrazioni Contraenti* da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.

8) Il *Fornitore* si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall'*Amministrazione Contraente* inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il *Fornitore* non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Città metropolitana di Milano e/o delle *Amministrazioni Contraenti*, né al differimento dei termini di esecuzione del servizio precedentemente affidato in subappalto.

9) L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

10) In virtù della definizione di "attività di centralizzazione delle committenze" di cui all'art. 3, comma 1, lett. 1) e comma 2, del D.lgs. n. 50/2016, Città metropolitana di Milano, in qualità di *Soggetto Aggregatore*, stipula la presente *Convenzione* a seguito dell'aggiudicazione di un appalto destinato anche ad altre Stazioni Appaltanti. Pertanto, si precisa che, ai fini dell'art 105, comma 13, del

D.lgs. n. 50/2016, la Stazione Appaltante è *l'Amministrazione Contraente*, ovvero, l'Amministrazione che utilizza la presente *Convenzione* mediante l'emissione di *Ordinativi Principali di Fornitura* e, conseguentemente, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti dell'aggiudicatario e relativi subappaltatori.

13) Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'art. 105 del D.lgs. n. 50/2016.

14) In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l'*Amministrazione Contraente* revokerà l'autorizzazione al subappalto.

Articolo 24. Divieto di cessione del Contratto e casi di nuovo contraente del contratto

1) È fatto assoluto divieto al *Fornitore* di cedere, a qualsiasi titolo, la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano hanno facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il *Contratto di Fornitura* e la *Convenzione* ai sensi dei precedenti articoli.

2) Si rinvia al D.lgs. n. 50/2016 che disciplina, all'art. 106, comma 1 lett. d) punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili alla presente *Convenzione* per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.

3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 106, comma 1 lett. a) – ultimo periodo – del D.lgs. n. 50/2016, resta salva l'applicazione, nella presente *Convenzione*, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, nei casi di recesso o di risoluzione in esso previste, Città metropolitana

di Milano si riserva di scorrere la graduatoria di cui all'aggiudicazione della procedura di gara. In tale circostanza, ad esito positivo dello scorimento della graduatoria, troverà applicazione la variazione soggettiva al contratto di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) punto 1) del D.lgs. n. 50/2016.

4) Le circostanze di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) e comma 2), del D.lgs. n. 50/2016 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui Città metropolitana di Milano aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 106, comma 1 lett. d) e comma 2), del D.lgs. n. 50/2016, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva alla *Convenzione*, la quale è disciplinata nei seguenti commi.

5) In tutti i casi di variazione soggettiva della *Convenzione* di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al *Fornitore* da parte di Città metropolitana di Milano. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione in ottemperanza all'art. 106, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016, con apposito provvedimento.

6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Procedimento della Convenzione sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 50/2016 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto *Fornitore*, della sussistenza dei requisiti stabiliti inizialmente negli atti di gara e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il *Fornitore* dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Procedimento della presente Convenzione – ovvero Responsabile

Unico del Procedimento di Città metropolitana di Milano - tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo *Fornitore*, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di *Fornitore* come precedentemente descritto.

7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva della *Convenzione* al *Fornitore* da parte di Città metropolitana di Milano, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento ai *Contratti di Fornitura* già emessi. Ciascun'Amministrazione *Contraente* procederà a compiere i competenti atti amministrativi finalizzati al recepimento dell'avvenuta variazione soggettiva in capo ai propri *Ordinativi di Fornitura* in essere.

8) Città metropolitana di Milano, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito di apposito atto, l'esecuzione della *Convenzione* medesima da parte del *Fornitore* subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma 6.

9) Il *Fornitore* può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente Contratto, nelle modalità espresse dall'art. 106, comma 13, D.lgs. n. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate all'Amministrazione Contraente.

Anche l'eventuale cessione di credito soggiace alle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 e s.m.i. In caso di inadempimento da parte del *Fornitore* degli obblighi di cui ai precedenti commi, le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto i loro singoli Ordinativi Principali di Fornitura.

Articolo 25. Brevetti industriali e diritti d'autore

1) Il *Fornitore* assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il *Fornitore*, pertanto, si obbliga a manlevare le *Amministrazioni Contraenti* e Città metropolitana di Milano, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

2) Qualora venga promossa nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il *Fornitore* assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, l'*Amministrazione Contraente* e/o Città metropolitana di Milano sono tenute ad informare prontamente per iscritto il *Fornitore* delle suddette iniziative giudiziarie.

3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti delle *Amministrazioni Contraenti* e/o di Città metropolitana di Milano, queste ultime, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, hanno facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della *Convenzione* e/o dei singoli *Contratti di Fornitura*, ai sensi del precedente articolo recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

Articolo 26. Referente del fornitore

Ai fini della stipula della presente Convenzione, il *Fornitore* ha confermato la figura indicata quale Responsabile del Servizio, nella persona del Sig. Francesco Sportelli, il cui curriculum vitae è stato oggetto di valutazione da parte della Commissione giudicatrice, per l'esecuzione della presente Convenzione, quale

referente nei confronti di Città metropolitana di Milano, nonché di ciascuna Amministrazione Contraente, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il *Fornitore*. Qualora il *Fornitore* dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne tempestiva comunicazione e comunque non oltre sette giorni dalla data della nomina, all'Amministrazione Contraente e a Città metropolitana di Milano.

I dati di contatto dei Responsabili della fornitura sono: Sig.ra Maria Rosa Rosa – cell: 3346300471, email: mariarosa.rosa@europromos.it; Sig. Salvatore Santoro – cell: 3403532684, email: salvatore.santoro@europromos.it; Sig.ra Manuela Testa - cell: 3471659392, email: manuela.testa@europromos.it; CONTACT CENTER 800960379 (Atti n. 212892/2025).

Articolo 27 Riservatezza e Trattamento dei dati, consenso al trattamento

1. Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

2. Le parti dichiarano, altresì, che i dati personali forniti con la presente *Convenzione* sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un'inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei, fermi restando i diritti dell'interessato disciplinati nel Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

3. Nell'ambito dei singoli Contratti di Fornitura che verranno conclusi sulla base delle previsioni della presente *Convenzione*, le *Amministrazioni Contraenti* ed il

Fornitore garantiscono di impegnarsi per assicurare il rispetto reciproco dei diritti e degli obblighi discendenti dalle previsioni del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679 del 2016.

4. Il *Fornitore* si impegna a rispettare quanto previsto dal Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali (G.D.P.R.) n. 679/2016 e dalle disposizioni in materia di riservatezza. Ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelli che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione della *Convenzione*.

5. L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione della *Convenzione*.

6. L'obbligo di cui al comma 4 non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

7. Il *Fornitore* è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

8. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Città metropolitana di Milano nonché le *Amministrazioni Contraenti* hanno facoltà di dichiarare risolti di diritto rispettivamente la *Convenzione* ed i singoli *Contratti di Fornitura*, fermo restando l'obbligo in capo al *Fornitore* al risarcimento di tutti i danni che dovessero derivare dal mancato rispetto del suddetto obbligo.

9. Le Amministrazioni *Contraenti*, aderendo alla *Convenzione* con l'emissione dell'*Ordinativo Principale di Fornitura*, dichiarano espressamente di

acconsentire al trattamento ed alla trasmissione a Città metropolitana di Milano, da parte del *Fornitore*, anche per via telefonica e/o telematica, dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio, per le finalità connesse all'esecuzione della *Convenzione* e dei singoli *Contratti di Fornitura*.

10. Qualora, in relazione all'esecuzione della presente *Convenzione*, venga affidato al *Fornitore* il trattamento di dati personali di cui Città metropolitana di Milano o le *Amministrazioni Contraenti* risultano titolari, il *Fornitore* stesso è da ritenersi designato quale “Responsabile esterno del trattamento”.

11. Città metropolitana di Milano tratta i dati relativi alla *Convenzione* e alla sua esecuzione, ai singoli *Contratti di Fornitura* per la gestione della *Convenzione* medesima, per l'esecuzione economica ed amministrativa della stessa, per l'adempimento degli obblighi legali ad essa connessi, nonché per fini di studio e statistici, per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa, nonché per l'analisi degli ulteriori risparmi ottenibili. Più specificamente, Città metropolitana di Milano acquisisce e tratta in tale ambito i dati relativi alle *Amministrazioni Contraenti* e al *Fornitore*.

12. Le *Amministrazioni Contraenti*, aderendo alla *Convenzione*, acconsentono al trattamento da parte di Città metropolitana di Milano dei dati alla stessa inviati per conoscenza, per le finalità connesse all'esecuzione e al monitoraggio della *Convenzione* stessa e dei singoli Contratti di Fornitura. Al contempo il *Fornitore* acconsente, per le medesime finalità, al trattamento dei dati personali inviati per conoscenza a Città metropolitana di Milano dalle *Amministrazioni Contraenti* in fase di emissione dell'*'Ordinativo Principale di Fornitura'*.

13. Il trattamento dei dati avverrà tramite il supporto di mezzi cartacei, informatici o telematici, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

14. Con riferimento ai soggetti e alle categorie di soggetti ai quali i dati personali potranno essere comunicati, o che possono venirne a conoscenza in qualità di Incaricati al trattamento, si rimanda all’Informativa dati personali ai sensi del Regolamento Europeo G.D.P.R., pubblicata sul sito della Città metropolitana di Milano nella sezione Accessibilità - "Privacy policy".

15. Titolare del trattamento dei dati personali, relativamente alla procedura di gara e relativa successiva Convenzione è Città metropolitana di Milano, con sede in Milano, Via Vivaio n.1, alla quale ci si potrà rivolgere per l’esercizio dei diritti sopradescritti. Le richieste potranno essere avanzate anche all’indirizzo di posta elettronica certificata dell’Ente: protocollo@pec.cittametropolitana.mi.it, indirizzo PEO: protocollo@cittametropolitana.mi.it.

Articolo 28. Oneri fiscali e spese contrattuali

1) La presente *Convenzione* viene stipulata in forma pubblico amministrativa sottoscritta con firma digitale ed è soggetta a registrazione. Sono a carico del *Fornitore* tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico a Città metropolitana di Milano e/o alle *Amministrazioni Contraenti* per legge, ivi incluse le spese di registrazione della *Convenzione*, ai sensi di quanto previsto dal comma 14 dell’art. 32 del D.lgs. n. 50/2016.

2) Alla *Convenzione* dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86, con ogni relativo onere a carico del *Fornitore*.

3) Il *Fornitore*, ai sensi del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 02/12/2016 (G.U.R.I. n. 20 del 25/01/2017) art. 5, si impegna a rimborsare, in misura proporzionale per il Lotto 2 le spese sostenute dalla Città metropolitana di Milano per la pubblicazione sulla G.U.R.I. e per estratto, sui quotidiani, del

bando e dell'avviso di aggiudicazione come verrà quantificato dopo la sottoscrizione del presente contratto.

4) In caso di contestazione la regolarizzazione fiscale della documentazione di gara da esibire in giudizio è a carico del *Fornitore*.

Articolo 29. Foro competente

1) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e Città metropolitana di Milano, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione della presente *Convenzione*, se non risolte in via stragiudiziale, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano. È esclusa la competenza arbitrale.

2) Per tutte le questioni relative ai rapporti tra il *Fornitore* e le *Amministrazioni Contraenti*, in relazione alla validità, interpretazione ed esecuzione dei *Contratti di Fornitura*, se non risolte in via stragiudiziale, saranno sottoposte alla giurisdizione ed alla competenza esclusiva del Foro competente *dell'Amministrazione Contraente* in base alla normativa vigente. È esclusa la competenza arbitrale.

3) Qualora la controversia dovesse sorgere durante l'esecuzione della *Convenzione* o dei *Contratti di Fornitura*, il *Fornitore* sarà comunque tenuto a proseguire nell'esecuzione della stessa, senza poter in alcun modo sospendere o ritardare l'esecuzione della fornitura.

Richiesto, io Segretario Generale, ho ricevuto quest'atto in forma pubblica amministrativa e in formato elettronico;

il medesimo viene letto ai comparenti, che lo confermano, lo approvano, lo dichiarano conforme alla loro volontà e lo sottoscrivono, insieme agli Allegati A, B e C, con firma digitale, previo accertamento della validità alla data odierna del certificato digitale di sottoscrizione riferito alle parti.

Consta il presente contratto di numero sessantasette pagine, scritte da persona mia fiducia, con modalità e strumenti informatici ai sensi di legge in formato “PDF/A” per sessantasei intere facciate e fin qui della presente.

LA DIRETTRICE

(Dott.ssa Liana Bavaro)

Firmato digitalmente

IL FORNITORE

Il Legale Rappresentante

(Dott.ssa Gloria Querini)

Firmato digitalmente

Io Segretario Generale appongo la mia firma digitale dopo le parti ed in loro presenza.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dott. Antonio Sebastiano Purcaro)

Firmato digitalmente

Imposta di bollo per € 45,00 assolta in misura cumulativa all'atto della registrazione con procedura telematica (art. 1, comma 1-bis 1, punto 4, allegato A, tariffa parte prima, al D.P.R. n. 642/1972).